

PATRIARCATO DI VENEZIA

Statuto delle Unità di Lavoro per la Transizione (U.L.Tra.)

Art. 1 Il Patriarcato di Venezia, attraverso l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, nell'intento di affermare e ribadire l'ordinarietà per ogni fedele di vivere le dimensioni del mondo, come una delle dimensioni della vita cristiana, promuove a livello zonale (intervicariale) le Unità di Lavoro per la Transizione (U.L.Tra.).

Tali organismi costituiscono un'emanazione del suddetto Ufficio e vengono eretti dal Patriarca su segnalazione del Delegato per l'azione sociale in accordo col Direttore dell'Ufficio suddetto, cui spetta il loro coordinamento ed il discernimento sulle questioni controverse che dovessero emergere all'interno di essi.

Art. 2 Le Unità intendono coordinare le associazioni, ecclesiastiche o no, presenti nel territorio e operanti a livello sociale.

Criterio primario di aggregazione è il preciso riferimento alla dottrina sociale della Chiesa.

È compito del Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, di concerto con il coordinatore nominato dal Patriarca, individuare le associazioni di ogni zona e proporre loro la costituzione di un'Unità.

Ad ogni modo, una volta eretta l'Unità, ogni associazione, dandone motivata comunicazione scritta al coordinatore, può liberamente uscire.

Trattandosi di organismi diocesani, non vi potranno partecipare organizzazioni di natura politica, sindacale o partitica, né vi si potranno svolgere attività o manifestazioni a sostegno di iniziative di questo tipo.

Art. 3 Le Unità sono innanzitutto dei luoghi di incontro e di reciproca conoscenza.

Esse si propongono di costruire uno spazio pubblico laico in cui tutti coloro che si riconoscono uomini e donne di buona volontà, a qualsiasi religione o ideologia facciano riferimento, abbiano la possibilità di raccontarsi con stima e rispetto per coltivare fra tutti una identità aperta e propositiva, capace di raggiungere l'unità nella pluriformità ed il bene del vivere insieme.

Le Unità quindi devono offrire proposte concrete al territorio nelle quali operano, secondo i principi di sussidiarietà e responsabilità.

Art. 4 Per rendere efficaci i suoi obiettivi essenziali, ogni Unità stabilmente eretta promuove percorsi formativi sia per i membri delle associazioni che la costituiscono, sia in favore delle comunità cristiane e di tutti gli uomini e le donne presenti nel territorio, in collegamento con la Scuola diocesana di formazione all'impegno sociale e politico.

Tali percorsi sono connotati da una particolare attenzione al territorio in cui le Unità operano ed all'ascolto di tutti, credenti e non, nello spirito di una autentica laicità.

Art. 5 Per meglio definire il metodo di lavoro e l'articolazione interna nel rispetto della peculiarità di ogni zona, ogni Unità potrà dotarsi di un proprio regolamento interno, approvato dall'Ordinario.

Art. 6 Le singole Unità sono moderate da un coordinatore, che è nominato dal Patriarca su presentazione del Delegato per l'azione sociale di concerto con il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro.

Il coordinatore, che deve essere un fedele laico, uomo o donna, resta in carica per tre anni e può essere rinnovato.

Compiti primari del coordinatore sono quelli di garantire la comunione con la Chiesa diocesana e l'attenzione all'ascolto reciproco nei momenti di dibattito o di scelte operative.

A lui spetta pure convocare le riunioni delle Unità e mantenere i contatti con il coordinatore diocesano.

Art. 7 Per garantire la comunione e i rapporti con le comunità cristiane presenti nel territorio, all'interno di ogni Unità deve essere presente un presbitero.

Esso deve essere designato Delegato per l'azione sociale in accordo con i Vicari foranei competenti, previa consultazione dei sacerdoti che svolgono un ministero pastorale nella stessa zona con le modalità che verranno giudicate più opportune dai Vicari foranei competenti.

Art. 8 Il coordinamento diocesano delle Unità spetta al Delegato per l'azione sociale. Egli pertanto, in comunione col Patriarca, è tenuto a favorire una piena comunione tra le diverse Unità e tra di esse e le altre realtà diocesane operanti nel medesimo settore, la soluzione di eventuali controversie o particolari problemi sorti all'interno delle singole Unità.

In particolare deve vigilare affinché in ogni Unità non ci si discosti dalla dottrina sociale della Chiesa e dal magistero del vescovo.

Il Patriarca, nei casi più gravi e qualora lo ritenesse opportuno, sentito il Delegato per l'azione sociale, può sciogliere le Unità.

Art. 9 Le Unità ed i loro coordinatori vivono questo servizio nello spirito di gratuità.

Pertanto non potranno richiedere contributi né all'Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro né alla Diocesi di Venezia, neppure sotto forma di rimborso spese.

Ad ogni modo esse potranno provvedere a forme di autofinanziamento presso enti o istituzioni locali, in occasione dell'organizzazione di particolari eventi.

In questi casi è opportuno che all'interno di ogni Unità venga designato un tesoriere, che sovrintenda alle entrate e alle uscite e ne renda conto in assemblea.

Le eventuali somme avanzate potranno costituire un fondo cassa per ulteriori iniziative oppure potranno essere destinate ad opere di beneficenza.

Venezia, 11 luglio 2011.



di D. Sant'Albino, p. Gen.

+ AG

PATRIARCATO DI VENEZIA

Prot. 235/11

Il territorio del Patriarcato di Venezia, come del resto anche il Nordest, è immerso nel passaggio epocale in atto in tutto il pianeta. Si tratta di una transizione, non priva di forte travaglio, dalla modernità al postmoderno, di cui tutti gli uomini e le donne del nostro tempo portano i segni. Questo rapido e tumultuoso cambiamento, questa transizione appunto, è particolarmente evidente in ambito sociale, culturale, economico e politico.

Pertanto, pur consapevole della netta distinzione che intercorre tra realtà ecclesiale e società civile, al fine di valorizzare, mediante proposte concrete, il bene politico primario dell'essere insieme;

Raccogliendo il frutto dell'impegno pluriennale di molti fedeli del Patriarcato in ambito sociale, culturale e politico e avendo colto, in particolare durante la visita pastorale, l'esigenza di creare delle realtà che dessero stabilità ad una trama significativa di relazioni ecclesiali e civili;

Sentiti i diversi organismi diocesani di partecipazione;

In forza delle facoltà attribuitemi dalla Sede Apostolica;

Con il presente Decreto

ISTITUISCO

le UNITÀ DI LAVORO PER LA TRANSIZIONE (U.L.TRA.) nelle zone di *Venezia* (Vicariati di San Marco – Castello; Cannaregio – Estuario; Dorsoduro – Santa Croce – San Polo e Lido) e del *Litorale* (Vicariati di Jesolo; Eraclea e Caorle), con l'auspicio che in un prossimo futuro possano essere istituite anche nelle restanti zone del Patriarcato.

Tali organismi che, con preciso riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa, intendono mettere in collegamento persone che operano negli svariati ambiti della società civile in vista di un confronto e di una collaborazione aperta a tutti e favorire la presenza stabile ed operosa delle comunità parrocchiali, delle aggregazioni di fedeli e di ogni cristiano nella società civile, si configurano come una emanazione dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale ed il Lavoro e sono rette dallo **Statuto** allegato, che approvo *ad experimentum ad annum*.

Cristo Gesù nostro Redentore, che tra qualche giorno celebreremo solennemente, illumini, ispiri e guidi questa iniziativa e conceda alla nostra Chiesa di coglierne presto i frutti.

Venezia, 11 luglio 2011, festa di S. Benedetto, abate, Patrono d'Europa.



di Diego Santarelli
pro Curia, P. S.

+ Angelo Card. Scola
Am. - Wp